

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1215

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LENTI, ABBIATI, BADINI CONFALONIERI, BIONDI, CANESTRI,
PELLIZZARI**

Presentata il 14 marzo 1969

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi e dei loro lavorati

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'oreficeria italiana ha registrato nell'ultimo decennio uno sviluppo produttivo e commerciale che hanno pochi riscontri nel quadro dell'economia italiana. Tale sviluppo ha avuto la sua maggiore evidenza nell'esportazione: occorre infatti ricordare che l'incremento dell'esportazione dei prodotti lavorati di oreficeria ha segnato un crescendo senza sosta ed ha raggiunto tra il 1963-67 tassi di incremento variabili dal 30 per cento al 50 per cento in più di anno in anno. In valore assoluto l'esportato del 1967 è di lire 55.766.000.000, e colloca l'oreficeria ai primi posti della scala merceologica dei prodotti del lavoro italiano richiesti sui mercati esteri in tutti i continenti, essendo oltre cento i paesi nel mondo acquirenti i nostri gioielli.

Bastano i pochi dati ora ricordati per dare testimonianza della vitalità di questo settore produttivo italiano, delle qualità elevate di un prodotto che è riuscito ad affermarsi in modo crescente dovunque e delle benemerenze concrete che gli orafi italiani possono vantare al cospetto dell'economia nazionale.

La ragione profonda di tale successo risiede nel carattere della produzione orafa italiana che è produzione prevalentemente artigianale, di un artigianato aggiornato al livello delle tecniche e dei processi produttivi più moderni compatibili con lo stesso carattere artigianale.

Così il prodotto dell'artigianato orafo contiene e conserva tutta la capacità di inventiva, la varietà dei tipi e del modellato, il colore e le forme, in una parola lo spirito creativo delle migliaia di artigiani produttori che in essi fantasiosamente si esprimono. Nel contempo l'applicazione di tecniche nuove (come la fusione in cera persa, oggi adottata in quasi tutti i laboratori artigiani), non negatrici della prevalenza del lavoro manuale, qualificante, insostituibile dell'orafo, ma con esso integrate, consente quantità, qualità e costi di produzione, vantaggiosamente rispondenti alla domanda dei mercati internazionali più importanti.

Questa « artigianalità » della migliore oreficeria italiana, che si esprime in varietà innumerabile e in perenne rinnovarsi pur man-

tenendo il legame fecondo con la tradizione, non trova riscontro in nessun altro paese, dove la produzione orafa o è del tutto industrializzata — per cui il monile destinato all'ornamento della persona esce da una specie di catena di stampaggio e montaggio, uniforme e in decine di migliaia di pezzi — oppure è ferma ad uno stadio artigianale primitivo per tecniche di produzione e livelli di investimenti.

Così si spiega il successo mondiale dell'oreficeria italiana, che è soprattutto il successo di quei centri di produzione dove il carattere di questa moderna artigianalità è capito e difeso.

La legge che regolamentava fino al 30 gennaio 1968 la produzione ed il commercio dei metalli preziosi e dei loro lavorati, risaliva al 1934, ed era nata quando l'esportazione dei prodotti dei metalli preziosi era inesistente, anzi addirittura vietata, mentre il livello tecnico delle lavorazioni e i processi produttivi registravano frattanto sensibili ammodernamenti. Occorreva dunque elaborare un nuovo quadro normativo che tenesse conto del grado di avanzamento tecnico conseguito, della nuova dimensione mondiale raggiunta dalla espansione dell'oreficeria italiana, tenendo però ben fermo il punto chiave su cui si fonda l'affermazione internazionale della nostra oreficeria: il suo carattere artigianale.

Occorreva perciò evitare di introdurre in una nuova disciplina legislativa qualsiasi fattore di turbativa del carattere modernamente artigianale di una produzione, la cui presenza ed il cui sviluppo nel concerto del sistema produttivo nazionale e il cui peso attivo nella bilancia del commercio con l'estero sono veramente « preziosi ».

Questo orientamento non caratterizza purtroppo la legge 30 gennaio 1968, approvata dal Parlamento sul finire della IV Legislatura. Particolarmente gli articoli 6, 19, 21, 24, 26, 27, 29, introducono norme che impongono vincoli di natura tecnica impossibili e non necessari, pratiche di registrazione e contabilità

ai fini fiscali discriminanti e punitive, un regime di presunta repressione draconiana delle frodi, un insieme cioè di disposizioni che creano dei veri e propri impedimenti allo stesso esercizio della normale attività produttiva dell'artigiano orafo, e di natura tale da prefigurare lo sviluppo futuro della oreficeria nazionale secondo una linea opposta a quella maestra del carattere e della dimensione artigianale, di un artigianato che ha saputo essere al tempo stesso moderno e tradizionale, competitivo e di qualità.

Non avere fondato lo spirito della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla finalità di tutelare e favorire l'artigianato della oreficeria è un errore di fondo, un errore strategico, perché non solo si è andati contro la realtà d'oggi, ma si è supposto uno sviluppo futuro privo di prospettiva reale.

Noi presentatori di questa proposta di legge ci siamo proposti di rimediare a questo errore di fondo, cercando altresì di rispecchiare la nuova realtà produttiva originata dal progresso tecnologico dell'ultimo quindicennio, di disciplinare più rigorosamente che in passato il commercio e la produzione dei preziosi e loro lavorati, a maggiore garanzia insieme del consumatore e del produttore scrupoloso; di rendere la legge uguale per tutti i produttori e commercianti di prodotti di metalli preziosi. Tutto questo rispettando e tutelando il carattere « artigianale » della migliore oreficeria italiana, che è vera e insostituibile fonte di alta qualità e di duraturo successo.

Concludendo, onorevoli colleghi, i proponenti confidano nell'accoglimento di questa proposta di legge che è formulata in base alle esigenze dei produttori orafi artigiani ed in armonia con le istanze espresse in convegni e proposte di loro associazioni di categoria, con le richieste dei fabbricanti argentieri, dei dettaglianti e degli esercenti negozi di oreficeria ed argenteria, ed infine risponde all'interesse profondo di potenziamento e sviluppo di questo importante e qualificante settore del lavoro italiano.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPITOLO I

DEI METALLI PREZIOSI
E LORO TITOLI LEGALI

ART. 1.

I metalli preziosi considerati ai fini della presente legge sono i seguenti: platino, palladio, oro e argento.

ART. 2.

I metalli preziosi di cui al precedente articolo 1 e le loro leghe devono portare impresso il titolo in millesimi del fino contenuto e del marchio di identificazione, secondo quanto prescritto dalle norme contenute nei successivi articoli.

ART. 3.

Il titolo del metallo prezioso contenuto nell'oggetto deve essere espresso in millesimi.

I titoli legali, da garantirsi a fusione, per ogni parte degli oggetti, sono i seguenti:

per il platino, 950 millesimi;
per il palladio, 950 millesimi;
per l'oro, 750 millesimi; 585 millesimi;
500 millesimi; 333 millesimi;
per l'argento, 925 millesimi; 835 millesimi; 800 millesimi.

È tuttavia ammesso qualsiasi titolo superiore al più alto indicato per ciascuno dei metalli preziosi di cui al precedente comma.

ART. 4.

Gli oggetti di platino, di palladio, oro e argento fabbricati nel territorio della Repubblica devono essere al titolo legale e portare impresso il titolo stesso ed il marchio di identificazione.

Nei lavori di platino l'iridio sarà considerato come platino.

ART. 5.

Gli oggetti di platino, palladio, oro e argento importati dall'estero per essere posti in vendita nel territorio della Repubblica. oltre

ad essere al titolo legale, devono essere muniti del marchio del fabbricante estero che abbia il proprio legale rappresentante in Italia e di quello di identificazione dell'importatore, depositato ai sensi del successivo articolo 10.

Gli oggetti di platino, palladio, oro e argento, quando rechino già l'impronta ufficiale di uno Stato estero, nel quale tale marchio sia obbligatorio e garantisca il titolo del metallo, potranno essere esentati dall'obbligo di recare il marchio di identificazione dell'importatore, allorché risulti che lo Stato estero di provenienza accordi analogo trattamento agli oggetti fabbricati in Italia e in esso importati e sempreché i titoli garantiti ufficialmente siano corrispondenti o superiori a quelli previsti dalla presente legge.

ART. 6.

Non sono ammesse tolleranze sui titoli dichiarati relativi alle materie prime in oro, argento, platino, palladio.

Per i lavori in platino e palladio sono ammesse le seguenti tolleranze:

a) nei lavori di platino massiccio e di pura lastra, 5 millesimi; nei lavori di palladio massiccio e di pura lastra, 5 millesimi;

b) nei lavori di platino a saldatura semplice, 10 millesimi; nei lavori di palladio a saldatura semplice, 10 millesimi;

c) nei lavori di filigrana, in quelli di stile etrusco, in quelli a piccole maglie, in quelli a molte saldature, in quelli vuoti e simili:

di platino: 25 millesimi;

di palladio: 25 millesimi.

Per i lavori in oro eseguiti col metodo della fusione in cera persa, con iniezione centrifuga, nei lavori di filigrana, in quelli di stile etrusco, in quelli a piccole maglie, in quelli a più saldature, in quelli vuoti e simili, sono ammessi i titoli legali a 753, 588, 503, 336, con la tolleranza di 3 millesimi.

Le tolleranze previste ai punti b) e c) del secondo comma sono ammesse anche per i lavori in argento.

Le modalità per il riconoscimento delle caratteristiche costruttive previste dai precedenti commi e per l'applicazione delle relative tolleranze, sono fissate dal regolamento di applicazione di cui al successivo articolo 31. Lo stesso regolamento indicherà anche i metodi ufficiali di analisi da applicare ai

fini della presente legge e la misura massima dell'errore ammissibile in sede delle analisi medesime.

CAPITOLO II

DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE

ART. 7.

Le caratteristiche del marchio di identificazione sono indicate nel regolamento di cui all'articolo 31.

Nell'impronta del marchio sono contenuti un numero atto a identificare il produttore o importatore e la sigla della provincia dove questi risiede.

Il numero caratteristico da riprodurre sul marchio di identificazione è assegnato dagli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi.

La cifra indicante il titolo dei metalli preziosi, espressi in millesimi, deve essere racchiusa in figure geometriche le cui forme e dimensioni sono indicate nel regolamento.

Per le materie prime e gli oggetti di platino e di palladio l'impronta del titolo deve essere, rispettivamente, seguita dai simboli Pt e Pd.

I marchi di identificazione e di indicazione e di indicazione dei titoli devono essere impressi su parte principale dell'oggetto.

Per gli oggetti che non consentono una diretta marchiatura, questa sarà impressa su piastrina dello stesso metallo dell'oggetto e ad esso unita mediante saldatura dello stesso metallo.

Gli oggetti di fabbricazione mista di due o più metalli preziosi devono portare, quando ciò sia tecnicamente possibile, l'impronta del titolo su ciascuno dei metalli componenti; in caso contrario le impronte sono apposte sul metallo di peso prevalente.

Gli oggetti costituiti da più parti smontabili, non vincolate da saldature, devono portare il marchio di identificazione e l'impronta del titolo su ciascuna di tali parti, con le eccezioni che, per ragioni tecniche, saranno previste dal regolamento di applicazione di cui all'articolo 31.

Salvo i casi previsti dal successivo articolo 17, è fatto divieto di introdurre, all'interno degli oggetti, metalli non preziosi, mastice ed altre sostanze.

ART. 8.

I marchi tradizionali di fabbrica, o sigle particolari, sono ammessi in aggiunta a quelli di cui al precedente articolo 7, ma non devono contenere alcuna identificazione atta ad ingenerare equivoci con i titoli ed i marchi di identificazione.

ART. 9.

Presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura è istituito un registro al quale sono tenuti a iscriversi:

a) coloro che vendono platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere;

b) coloro che fabbricano od importano oggetti contenenti i metalli di cui alla precedente lettera a).

Per ottenere l'iscrizione al registro di cui al primo comma del presente articolo gli interessati devono presentare domanda alla camera di commercio competente per territorio in cui hanno la residenza ed unire alla domanda stessa copia della licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

L'iscrizione nel registro delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura è soggetta alla tassa di concessione governativa, prevista dal n. 204 della tabella allegato a) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

A cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verrà pubblicato ogni anno il Registro nazionale dei fabbricanti ed importatori, con l'indicazione del loro marchio di identificazione, ricavato dai registri provinciali delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

ART. 10.

Chiunque vende platino, palladio, oro ed argento in lingotti, verghe, laminati profilati e semilavorati in genere e chiunque fabbrica o importa oggetti contenenti gli anzidetti metalli preziosi è tenuto ad apporre il proprio marchio di identificazione sui metalli e sugli oggetti posti in vendita.

Per ottenere il marchio di cui al precedente comma gli interessati debbono farne richie-

sta all'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, unendo alla richiesta stessa il certificato di iscrizione nel registro di cui al precedente articolo 9 e la quietanza di versamento, presso l'ufficio stesso, del diritto erariale di saggio e marchio di lire 25.000 se trattasi di aziende artigiane iscritte all'albo delle imprese artigiane istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o di laboratori annessi ad aziende commerciali e di lire 100.000 se trattasi di aziende industriali.

Il diritto di cui al comma precedente è raddoppiato per quelle aziende industriali che impieghino oltre cento dipendenti.

Per gli importatori il diritto di cui ai precedenti commi è fissato nell'ordine di lire 100.000.

La concessione dei marchi è soggetta a rinnovazione annuale previo pagamento di un diritto di importo pari alla metà di quello indicato al secondo e terzo comma del presente articolo, da versarsi entro il mese di gennaio di ogni anno all'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi.

Nei confronti degli inadempienti si applicherà l'indennità di mora pari ad un dodicesimo del diritto annuale per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento del diritto.

Qualora il pagamento non venga effettuato entro l'anno, l'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi provvede al ritiro dei marchi di identificazione, dandone comunicazione al questore e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, affinché sia provveduto al ritiro della licenza di pubblica sicurezza ed alla cancellazione dal registro previsto dall'articolo 9.

Il pagamento dei diritti e delle indennità di mora previsti dalla presente legge viene soddisfatto mediante le speciali marche « pesi, misure e marchio », in uso presso gli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi da applicarsi sulle ricevute da essi rilasciate.

La domanda per ottenere il marchio è soggetta alla tassa di concessione governativa prevista dal n. 141 della tabella allegato A) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

ART. 11.

L'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi all'atto della richiesta di

cui al secondo comma del precedente articolo 10, assegna al richiedente il numero caratteristico del marchio e ne fa immediata consegna.

ART. 12.

La Zecca provvede alla fabbricazione delle matrici recanti le impronte dei marchi di identificazione. Le matrici vengono depositate presso gli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi competenti per territorio.

I titolari dei marchi provvedono, secondo le modalità del regolamento di esecuzione della presente legge, alla fabbricazione di punzoni contenenti le impronte dei marchi stessi, nel numero di esemplari occorrenti, ricavabili dalle matrici di cui al precedente comma. Detti punzoni devono essere muniti, a cura dell'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, dello speciale bollo avente le caratteristiche previste dal regolamento.

I marchi di identificazione resi inservibili dall'uso devono essere rimessi agli uffici provinciali per la deformazione che viene effettuata con le modalità previste dal regolamento.

ART. 13.

È vietato l'uso di marchi di identificazione diversi da quelli stabiliti dalla presente legge.

ART. 14.

Non sono soggetti all'obbligo del marchio di identificazione del titolo ma devono essere garantiti con le modalità che saranno stabilite dal regolamento di applicazione di cui al successivo articolo 31:

- a) gli oggetti di peso inferiore a un grammo;
- b) i semilavorati ed i lavori in metalli preziosi e loro leghe per odontoiatria;
- c) gli oggetti di antiquariato;
- d) i semilavorati, oggetti, strumenti e le leghe per uso industriale. Di detta esenzione non fruirà quanto usato dalla industria e dall'artigianato orafo ed argentiero;
- e) gli strumenti ed apparecchi scientifici;
- f) le monete;

g) le medaglie e gli altri oggetti preziosi fabbricati dalla Zecca in luogo del marchio di cui all'articolo 10, saranno contrassegnati dal marchio speciale della Zecca medesima;

h) gli oggetti usati che verranno in possesso delle aziende commerciali dopo l'entrata in vigore della presente legge;

i) i residui di lavorazione;

l) le leghe saldanti a base di argento, platino e palladio.

La prova di oggetto usato deve essere data dalla descrizione dell'oggetto riportata nel registro delle operazioni, previsto dall'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalla corrispondente fattura redatta dal commerciante acquirente.

L'autenticità degli oggetti di antiquariato di cui al punto c) deve essere riconosciuta da esperti, iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti, presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Le leghe saldanti di cui al punto l) devono essere garantite con le modalità che saranno stabilite dal regolamento di applicazione di cui al successivo articolo 31.

ART. 15.

Gli oggetti destinati all'esportazione sono soggetti agli obblighi della presente legge per quanto riguarda il titolo legale.

È consentita l'esportazione di oggetti con titoli diversi da quelli stabiliti con la presente legge in paesi in cui tali titoli siano ammessi.

Gli oggetti di cui al comma precedente non possono essere fabbricati senza previa denuncia all'ufficio metrico della circoscrizione.

Gli oggetti di cui ai commi precedenti possono essere messi in vendita nel territorio della Repubblica se siano di titolo superiore a quelli legali ammessi, previa indicazione di tale titolo e del marchio di identificazione.

ART. 16.

I metalli e gli oggetti contenenti metalli disciplinati dalla presente legge possono essere sottoposti a saggio, a richiesta degli interessati, da parte degli uffici provinciali metrici e del saggio di metalli preziosi, che appongono, sul metallo o sull'oggetto saggiato, apposito marchio con le impronte indicate dal regolamento.

CAPITOLO III

DEGLI OGGETTI PLACCATI, DORATI, ARGENTATI E RINFORZATI O DI FAB- BRICAZIONE MISTA

ART. 17.

È fatto divieto di imprimere indicazioni di titoli in millesimi ed in carati, e comunque di imprimere altre indicazioni che possano ingenerare equivoci, sugli oggetti di metallo differenti da quelli preziosi, anche se dorati, argentati ovvero placcati.

Le indicazioni del titolo ed il marchio sono obbligatori per gli oggetti costituiti in parte di metalli preziosi, ed in parte di sostanze o metalli non preziosi; in tal caso su questi ultimi devono essere apposte sigle o iscrizioni atte ad identificarli, secondo quanto stabilito nel regolamento.

Lo stesso obbligo di cui al precedente comma sussiste nei casi particolari precisati dal regolamento, di oggetti in metalli preziosi che, per gli usi cui sono destinati e per esigenze di ordine tecnico, richiedano introduzione, nel loro interno, di mastice od altre sostanze non preziose, in deroga al disposto di cui all'articolo 7.

Per tali oggetti il regolamento stabilisce, altresì, le modalità con cui le sostanze estranee devono essere, anche quantitativamente, identificate.

CAPITOLO IV

DELLA RESPONSABILITÀ

ART. 18.

Il rivenditore risponde verso il compratore dell'esattezza del titolo dichiarato, salvo l'azione di rivalsa.

ART. 19.

Le vendite di materie prime e di oggetti contenenti metalli preziosi effettuate da produttori e importatori a commercianti, sono garantite dall'apposito marchio di identificazione che è unico ed insostituibile certificato di garanzia.

CAPITOLO V DELLA VIGILANZA E DELLE SANZIONI

ART. 20.

Agli effetti del terzo comma dell'articolo 221 del codice di procedura penale, gli impiegati del servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, durante l'espletamento e nei limiti del loro servizio per l'applicazione delle norme della presente legge, sono ufficiali od agenti di polizia giudiziaria. La qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria compete al personale delle carriere direttiva e di concetto.

La qualifica di agente di polizia giudiziaria compete al personale delle carriere esecutiva e ausiliaria.

Per la identificazione del personale agli effetti del primo comma del presente articolo gli impiegati del servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi devono essere dotati di una speciale tessera munita di fotografia rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 21.

Il personale del servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi ha facoltà di accesso nei locali adibiti alla produzione, al deposito ed alla vendita di materie prime e di oggetti contenenti metalli preziosi, allo scopo di:

a) prelevare campioni di materie prime portanti impresso il titolo dichiarato, di semilavorati ed oggetti di metalli preziosi finiti, già muniti di marchio e pronti per la vendita, per accertare l'esattezza del titolo dichiarato per le materie prime e del titolo legale per i semilavorati e gli oggetti finiti mediante saggi da eseguirsi presso l'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi competente per territorio a norma di regolamento;

b) verificare l'esistenza della dotazione di marchi di identificazione;

c) controllare le caratteristiche di autenticità dei marchi e la loro perfetta idoneità all'uso.

Dal prelevamento di campioni di cui al punto a) sono esclusi i lavori di particolare pregio artistico eseguiti in qualsiasi metallo prezioso ed i gioielli nei quali il valore di esecuzione superi di almeno 5 volte il valore del metallo per gli oggetti d'oro, e di 2 volte il valore del metallo nei lavori di platino e palladio.

In caso di contestazioni il particolare pregio artistico di un lavoro ed il valore di esecuzione degli oggetti di cui al comma precedente devono essere riconosciuti da una commissione composta di cinque membri di cui 2 iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti del ramo presso la CCIAA e altri tre esperti del ramo nominati dalla commissione provinciale dell'artigianato.

Detta commissione dura in carica anni 5.

Il prelevamento di cui al punto a) può essere effettuato soltanto dagli impiegati che siano qualificati ufficiali di polizia giudiziaria. Del prelevamento stesso viene redatto apposito verbale in presenza del proprietario o di persona che, nell'occasione, lo rappresenti. Il verbale dovrà specificare, tra l'altro, il peso, il valore, le caratteristiche ed il marchio di identificazione dell'oggetto o della materia prima lavorata.

ART. 22.

I saggi occorrenti ai fini della presente legge sono eseguiti con i metodi prescritti dal regolamento di esecuzione; non danno luogo ad alcun indennizzo ed i risultati dovranno essere indicati in appositi certificati.

ART. 23.

I campioni e gli oggetti prelevati per il saggio e i residui dei campioni e degli oggetti stessi sono restituiti al proprietario se risultino rispondenti a quanti prescritto dalla presente legge.

ART. 24.

Qualora il saggio dimostri che il titolo effettivo sia inferiore al titolo legale impresso, tenuto conto delle tolleranze di cui al precedente articolo 6 il capo dell'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi presenta alla autorità giudiziaria competente una relazione circostanziata, unendovi il verbale di prelevamento di cui al precedente articolo 21 ed il certificato del saggio dal quale risulti il titolo riscontrato.

Gli eventuali frammenti dell'oggetto o dei campioni prelevati e non utilizzati per l'effettuazione del saggio ed i residui del saggio stesso restano a disposizione dell'autorità giudiziaria per eventuali perizie.

ART. 25.

È fatto divieto ai produttori, importatori e commercianti di vendere oggetti in metalli

preziosi sprovvisti di marchio di identificazione e di titolo legale.

E fatto altresì divieto ai commercianti di detenere oggetti di metalli preziosi pronti per la vendita sprovvisti di marchio e del titolo legale di cui al comma precedente salvo quanto previsto dall'articolo 15.

Il divieto di cui ai commi precedenti non riguarda gli oggetti elencati all'articolo 14.

I semilavorati su cui non è possibile effettuare la punzonatura del marchio di identificazione e del titolo potranno formare oggetto di scambio solo fra operatori muniti di marchio di identificazione. Essi devono essere contenuti in involucri portanti il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo.

ART. 26.

Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato più grave, per le violazioni delle norme della presente legge si applicano le seguenti pene:

a) qualsiasi produttore o importatore ponga in commercio o detenga materie prime o oggetti di metalli preziosi senza aver ottenuto l'assegnazione del marchio, ovvero usi marchi assegnati ad altri senza autorizzazione del titolare, o marchi invalidati, è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

La stessa pena si applica a chi pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metalli preziosi privi di marchio di identificazione o di titolo, ovvero muniti di marchi illeggibili e diversi da quelli legali;

b) chiunque produce materie prime ed oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso, tenuto conto delle tolleranze di cui al precedente articolo 6, è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000;

c) chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso, tenuto conto delle tolleranze di cui al precedente articolo 6, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000, salvo che dimostri che egli non ne è il produttore, che detti oggetti sono stati acquistati a norma delle disposizioni dell'articolo 19 e che gli oggetti non presentano alcun segno di alterazione;

d) chiunque fabbrica, pone in commercio o detiene per la vendita oggetti di metalli comuni con impresso un titolo diverso da

quelli previsti dalla presente legge, è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000;

e) chiunque smarrisce uno o più marchi di identificazione e non ne fa immediata denuncia all'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000.

Le sanzioni di cui al precedente comma lettera e) si applicano altresì nei casi di inosservanza alle disposizioni di cui all'articolo 7, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo comma; all'articolo 8; all'articolo 12, quarto comma; all'articolo 17; all'articolo 25, quarto e quinto comma, nonché di quelle che verranno stabilite dal regolamento.

ART. 27.

Salvo i casi di particolare tenuità e di manifesta buona fede, alla condanna penale per ciascuno dei reati previsti dal precedente articolo, consegue la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale.

In caso di recidiva fraudolenta, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 99 e seguenti del codice penale, alla condanna consegue la sospensione dall'esercizio dell'attività di produzione o di commercio di materie prime od oggetti di metalli preziosi per un periodo da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 6 mesi.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 28.

Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge si applicano anche nei confronti dei detentori del marchio di identificazione previsto dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305.

Essi debbono, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, chiedere la sostituzione dei marchi in loro possesso all'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, unendo alla relativa domanda il certificato comprovante l'avvenuta iscrizione nel registro previsto dal citato articolo 9.

L'ufficio assegnerà in sostituzione dei vecchi marchi, nuovi marchi di identificazione, contraddistinti con lo stesso precedente numero. I detentori dei marchi previsti dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, in attesa dell'assegnazione e legalizzazione dei nuovi marchi, potranno utilizzare i vecchi marchi per la

punzonatura della produzione ottenuta in conformità alla presente legge. La consegna dei nuovi marchi dovrà avvenire simultaneamente in tutta la nazione.

ART. 29.

Le materie prime giacenti presso i produttori, gli importatori o commercianti di materie prime, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, dovranno essere ripunzonate con titolo effettivo.

Gli oggetti di metallo preziosi prodotti a norma della legge 5 febbraio 1934, n. 305, esistenti presso i produttori, gli importatori, i commercianti, possono essere immesse in commercio sino al loro esaurimento.

ART. 30.

Sono istituiti laboratori di saggio dei metalli preziosi presso l'ufficio centrale metrico e del saggio di metalli preziosi e presso gli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per l'assorbimento dei compiti di cui sopra possono altresì essere autorizzati, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i laboratori delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che abbiano idonea attrezzatura, ed offrano adeguate garanzie, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 31.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e di grazia e giustizia, sentiti il Comitato centrale metrico ed il Consiglio di Stato, sarà emanato il regolamento per l'applicazione della seguente legge.

ART. 32.

Per provvedere all'impianto di laboratori di cui al primo comma del precedente articolo 30 e alla fornitura delle attrezzature relative, alle spese dell'adattamento del locale e all'affitto di nuovi, è autorizzata la spesa di lire 54.000.000 per il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge, di lire 9.000.000 per ciascuno degli anni dal secondo all'ottavo, e di lire 300.000.000 per il nono anno.

ART. 33.

Il ruolo del personale della carriera di concetto dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, è sostituito da quello di cui alla seguente tabella.

Organico dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Carriera del personale ispettivo

500 Capo dell'Ufficio centrale metrico e di saggi	1
500 Ispettore capo centrale	1
500 Ispettori capo interregionali	10
402 Ispettori principali	33
325 Primi ispettori	40
271 Ispettori	130
229 Ispettori aggiunti	
202 Vice ispettori	
TOTALE	215

ART. 34.

Agli oneri indicati nei precedenti articoli 32 e 33 si provvede con le maggiori entrate conseguenti alle riscossioni dei diritti di cui all'articolo 10.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

ART. 35.

I posti di ispettore capo interregionale del servizio metrico (ex coefficiente 500) possono essere conferiti anche in deroga al disposto dell'articolo 335 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 36.

Sono abrogate la legge 5 febbraio 1934, n. 305, e ogni altra disposizione diversa o contraria a quelle contenute nella presente legge.

ART. 37.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Le sue disposizioni avranno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 31 della legge stessa.